



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 24 dicembre 2021 n.211
“DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA IN RECEPIMENTO DEI
REGOLAMENTI (UE) N. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 E 2016/1011”**

Emendamento modificativo dell’articolo 3, comma 1, punto 6)

6) “cliente di ~~una~~ CCP **partecipante diretto**”: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

Emendamento modificativo dell’articolo 3, comma 1, punto 57)

57) “strumento finanziario derivato” o “derivato” o “contratto derivato”: gli strumenti finanziari derivati di cui alla lettera E dell’Allegato 2 della LISF;

Emendamento modificativo dell’articolo 7 comma 2

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, comma 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalizzazione che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti. Prima di stabilire **tali** le procedure ~~di cui al primo comma~~, un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento. Il meccanismo di penalizzazione comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti («partecipanti inadempienti»). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un’operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (*buy-in*) di cui al comma 3, ma non oltre l’effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

Emendamento modificativo dell’articolo 10 comma 3

3. Ai fini di cui al comma precedente, le controparti soggette all’obbligo di compensazione divengono partecipanti diretti o clienti **di un partecipante diretto** oppure stabiliscono accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni delle controparti beneficino di protezione in termini di segregazione e in caso di inadempienza del partecipante diretto.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Banca Centrale può emanare disposizioni attuative di maggior dettaglio, anche con particolare riferimento ai servizi di compensazione prestati, direttamente o indirettamente, dai partecipanti diretti o dai clienti **di questi ultimi** ad altre controparti.

Emendamento modificativo dell'articolo 14, comma 7, lettera a)

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

Emendamento modificativo dell'articolo 14, comma 8, lettera a)

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

Emendamento modificativo dell'articolo 29, comma 5

5. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 16:

a) decorre trascorsi 180 giorni rispetto alla prima delle due date in cui un repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nella Repubblica di San Marino ovvero in cui è concluso un accordo tra la Banca Centrale e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai fini della segnalazione delle controparti stabilite nella Repubblica di San Marino a repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti nell'Unione europea e dell'accesso a tali dati segnalati da parte della Banca Centrale;

b) si applica alle SFT:

— concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo stesso e ancora in essere a tale data, qualora:

i) la scadenza residua di tali SFT alla suddetta data superi 180 giorni; o

ii) tali SFT abbiano una scadenza aperta e restino in essere almeno 180 giorni dopo la data summenzionata;

— concluse alla data di decorrenza dell'obbligo o dopo tale data.

Le SFT di cui alla lettera a), ~~lettera i)~~ **lettera b), primo alinea**, sono segnalate entro 190 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo di segnalazione.



(SERGIO GATTI)